

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Pagamento onorario professionisti
Contenuto	Az. USL T.C./ Società S. + altri - Pagamento compensi Avv. Giampaolo Bacicchi

Dipartimento	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Direttore Dipartimento	PASQUINI LEONARDO
Struttura	SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
Direttore della Struttura	FEDERIGI PAOLO
Responsabile del procedimento	COPPOLA LUCIA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
2.242,5	Oneri Legali	3B070303	2023

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Premesso

Che la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con sentenza 461 del 13/02 - 18/04/2015, ha accolto il ricorso in Appello promosso dalla Ex USL 3 Pistoia, oggi Az. USL Toscana Centro, avverso la sentenza n. 242/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia del 07/03 – 14/09/2012, teso al riconoscimento delle tariffe sui controlli ufficiali di cui al D.Lgs 194/08;
che avverso la suddetta sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, le Società convenute in Appello, hanno adito la Corte Suprema di Cassazione;
che il giudizio di primo grado si concluse con sentenza 329/2014, con la quale la Commissione Tributaria di Pistoia respinse il ricorso compensando le spese;
che l’Azienda si è costituita nel suddetto giudizio, conferendo l’incarico, all’ Avv. Natale Giallongo del Foro di Firenze, con Delibera DG n. 185 del 04/12/2015;
che, a seguito del decesso dell’Avv. Giallongo, l’Azienda USL Toscana Centro ha, per le vie brevi, autorizzato l’Avv. Giampaolo Bacicchi, facente parte del medesimo studio e già a conoscenza dei fatti di causa e della situazione processuale del giudizio, per aver seguito in concreto il giudizio medesimo, a costituirsi nel giudizio, di cui trattasi, subentrando nel patrocinio a suo tempo conferito;

Preso atto

Dell’ordinanza n. 18184 depositata in data 07/06/2022 mediante la quale la Corte di Cassazione, rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di giudizio;
che in data 12/04/2023 l’ Avv. Bacicchi faceva pervenire progetto di notula per un importo pari ad € 2.242,50 per onorari, spese generali e CAP in quanto l’Avv. Bacicchi è in regime forfettario quindi non soggetto ad IVA;

Ritenuto

che sussistono i presupposti per procedere al pagamento del suddetto progetto di notula in quanto è stata redatta con l’applicazione dei criteri descritti nella delibera del DG 981/16;

Dato atto

che il Direttore della Struttura SOC Affari Legali e Advocatura Avv. Paolo Federigi nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Avv. Lucia Coppola, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Advocatura;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere alla liquidazione in favore dell’Avv. Giampaolo Bacicchi, della somma complessiva di **€ 2.242,50**, a titolo di onorari, spese generali e CAP no soggetta ad IVA in quanto l’Avv. Bacicchi è in regime forfettario;

2. di imputare, pertanto, la suddetta somma di **€ 2.242,50** al conto economico 3B070303 “Oneri legali” del Bilancio 2023;
3. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
4. Di pubblicare sull’ albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
SOC AFFARI LEGALI E AVVOCATURA
Avv. Paolo Federigi